Delib.G.R. 21 giugno 2006, n. 1066 (1).

Attuazione in materia di polizia mortuaria della *Delib.G.R. n. 296/2006* concernente la semplificazione delle procedure obsolete (2).

- (1) Pubblicata nel B.U. Umbria 26 luglio 2006, n. 36.
- (2) Con *Delib.G.R. 20 dicembre 2006, n. 2274* sono state apportate modifiche ed integrazioni alla presente delibera.

La Giunta regionale

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta del direttore regionale alla sanità e servizi sociali;

Preso atto, ai sensi dell'art. 21 del regolamento internodi guesta Giunta:

- a) del parere di regolarità tecnico-amministrativa e della dichiarazione che l'atto non comporta impegno di spesa resi dal dirigente di ufficio competente, ai sensi dell'art. 21, commi 3 e 4, del regolamento interno;
- b) del parere di legittimità espresso dal direttore;

Vista la legge regionale 22 aprile 1997, n. 15 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge,

Delibera:

- 1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta del direttore, corredati dai pareri di cui all'art. 21 del regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;
- 2) di approvare la sospensione temporanea delle procedure in materia di polizia mortuaria, di cui alla *Delib.G.R. 22 febbraio 2006, n. 296*, come riportato nel documento istruttorio del presente atto;
- 3) di dare mandato al dirigente responsabile dell'Ufficio dirigenziale temporaneo prevenzione di procedere ad eventuali integrazioni o modifiche del presente atto che si rendessero necessarie; 4) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Oggetto: Attuazione, in materia di polizia mortuaria, della *Delib.G.R. 22 febbraio 2006, n. 296*, concernente la semplificazione delle procedure obsolete.

Con *Delib.G.R. 22 febbraio 2006, n. 296*, la Giunta regionale ha recepito il documento, approvato dalla Conferenza Stato-Regioni e PPAA nella seduta del 9 febbraio 2006.

Il documento contiene le proposte del gruppo di lavoro interregionale, di cui al decreto del Ministro della salute del 13 ottobre 2004, finalizzate alla semplificazione delle procedure relative ad alcune autorizzazioni, certificazioni ed idoneità sanitarie considerate ormai obsolete. Nella legislazione italiana si sono consolidate nel tempo procedure che non sono più ritenute appropriate ed efficaci in quanto i rischi per la salute previsti all'epoca della formulazione delle stesse non risultano più attuali. Peraltro tali attività, che gravano essenzialmente sul Servizio sanitario, costituiscono uno spreco di risorse per la comunità.

La Regione Umbria, con propri atti ha già provveduto la sospensione del libretto sanitario per alimentaristi ed il certificato di idoneità fisica per l'assunzione di minori e/o apprendisti non a rischio (*Delib.G.R. n. 758/2000* e *Delib.G.R. n. 1265/2005*), ed è stato recentemente

approvato l'atto concernente la sospensione temporanea di procedure obsolete in materia di prevenzione (*Delib.G.R. 31 maggio 2006, n. 910*).

Con il presente atto viene data attuazione alle disposizioni della deliberazione citata in premessa, procedendo alla sospensione temporanea di procedure concernenti la polizia mortuaria.

Tali procedure rispondono ai seguenti requisiti:

- a) la non attualità, in quanto i determinanti storici, epidemiologici, sociali mostrano che i rischi per la salute, alla cui prevenzione la procedura è preposta, non sono più attuali;
- b) assenza di coerenza logica, in quanto non c'è congruità tra gli obiettivi perseguiti e i metodi adottati per raggiungerli.

Pertanto, considerato che la abolizione di tali procedure consente il miglior utilizzo di risorse finanziarie ed umane dei Servizi dei dipartimenti di prevenzione delle Az. USL, in interventi preventivi di provata efficacia, e considerato altresì che le procedure di che trattasi sono inerenti alla prevenzione sanitaria e che con Delib.G.R. n. 2224/2005 le competenze regionali in materia sono state trasferite all'Ufficio dirigenziale temporaneo prevenzione (UDTP), si propone alla Giunta regionale la sospensione temporanea delle seguenti procedure:

- i trattamenti antiputrefattivi di cui all'art. 32 del D.P.R. n. 285/1990, per il trasporto delle salme, tranne nei casi in cui lo prescriva il medico necroscopo o la salma venga trasportata in paesi esteri regolati da particolari ordinamenti, e la sospensione dell'obbligo di cui all'art. 48 del D.P.R. n. 285/1990 che impone all'operatore sanitario di procedere al trattamento antiputrefattivo;
- la certificazione dello stato delle condizioni igieniche dei carri funebri di cui al *comma 2 dell'art. 20 del D.P.R. n. 285/1990*. L'impresa apporrà anche nel registro conservato nel carro funebre di cui al comma 3 dell'art. 20 il timbro (*allegato 1*) indicante la sospensione del certificato;
- la certificazione di idoneità dei locali adibiti a rimessa di carri funebri e delle relative attrezzature di cui al comma 3 dell'art. 21 del D.P.R. n. 285/1990:
- il certificato di trasporto da comune a comune, di cui all'*art. 25 del D.P.R. n. 285/1990* e le procedure di cui all'*art. 18 del D.P.R. n. 285/1990*;
- il certificato di conformità del feretro di cui alla Circ. 24 giugno 1993, n. 24, punto 9.7.

All'atto della chiusura del feretro, la verifica della identità del defunto, l'applicazione dei sigilli per attestare la regolarità del confezionamento del feretro stesso e la verifica sull'osservanza delle norme prescritte per il trasporto, sono effettuate direttamente dagli addetti al trasporto i quali accertano l'avvenuta esecuzione degli adempimenti in qualità di incaricati di pubblico servizio (allegato 2);

- l'obbligo della presenza dell'operatore sanitario alle esumazioni di cui al comma 3 dell'art. 83 del D.P.R. n. 285/1990 ed alle estumulazioni di cui al comma 5 dell'art. 86 dello stesso decreto. L'incarico è delegato al responsabile del cimitero od a persona da questi designata;
- l'obbligo di dichiarazione da parte dell'operatore sanitario che la esumazione può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica, di cui alla lettera b) dell'art. 84 del D.P.R. n. 285/1990;
- l'obbligo da parte dell'operatore sanitario, nelle estumulazioni di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede, dell'accertamento di perfetta tenuta del feretro e della dichiarazione sulla trasferibilità dello stesso senza alcun pregiudizio per la salute pubblica, di cui al *comma 1 dell'art. 88 del D.P.R. n. 285/1990*;
- la disposizione di cui al comma 2 dell'art. 88 del D.P.R. n. 285/1990;
- il parere dell'operatore sanitario per la costruzione di edicole funerarie e di sepolcri privati, di cui all'*art. 94 del D.P.R. n. 285/1990*. Il parere è sostituito da autocertificazione da parte del direttore dei lavori, da inviare alla Az. USL competente.

Per quanto concerne l'art. 101 del D.P.R. n. 285/1990, si rimanda alla normativa già prevista nell'allegato 2 (tumulazione privilegiata) della Delib.G.R. 12 dicembre 2001, n. 1607 pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 4 serie generale, parte I e II del 23 gennaio 2002;

Per quanto concerne, nella cremazione, l'obbligo di autenticazione della firma del medico curante o del medico necroscopo da parte dell'operatore sanitario, di cui all'art. 79, comma 4,

del D.P.R. n. 285/1990, esso risulta superato dalla normativa di settore vigente in Umbria quale la L.R. n. 12/2004, Norme in materia di cremazione, dispersione delle ceneri e servizi cimiteriali nonchè la Delib.G.R. n. 603/2005, (linee di indirizzo ai Comuni per la redazione dei regolamenti di polizia mortuaria).

Al fine di uniformare i certificati necroscopici di cui al *D.P.R. n. 285/1990* in uso presso le Aziende USL e le aziende ospedaliere si propone altresì alla Giunta regionale l'approvazione del certificato come da facsimile (*allegato 3*).

Allegato 1

Fax-simile dicitura timbro indicante la sospensione del certificato delle condizioni igieniche dei carri funebri di cui al comma 2 dell'art. 20 del D.P.R. n. 285/1990, da apporre sul registro di cui al comma 3 dell'art. 20 dello stesso decreto

Allegato 2 Verbale di chiusura

quello di arrivo e alle ASL dei relativi territori.

VERBALE DI CHIUSURA FERETRO PER TRAS		
II/La sottoscritto/a residente a	nato/a II	
in qualita' di addetto al trasporto, chiamato ad esc	III VIA	II
nato/ail	residente a	vere di
in via	residente a	
in via dal Comune di previa sosta presso	al Cimitero di	
previa sosta presso	per la celebrazione	e delle eseguie.
previa sosta presso		
Il cadavere sopra generalizzato trascorso il perioralla prescrizioni previste dalla vigente normativa i particolare (barrare il caso corrispondente):	in relazione alla destinazion	ne e distanza da percorrere ed in
□ Il cadavere e' stato racchiuso in duplice cassa, mediante saldatura a fuoco o a freddo:		
□ Il cadavere e' stato racchiuso nella sola cassa e autorizzato dal Ministero della Salute ed idoneo a chilometri;		
☐ Il cadavere e' stato racchiuso nella sola cassa e	di leano:	
Sono state adottate particolari precauzioni igienio		cie
Esternamente al feretro e' stata applicata una tar morte del/la defunto/a.	ghetta metallica riportante	cognome, nome, data di nascita e di
Il trasporto ha avuto inizio in data odierna alle ore in data		
La movimentazione del feretro e il trasporto dal lu di idoneo personale e di carro funebre il cui impie Autocarro targa (autocerti	uogo di partenza a quello d ego e' conforme alle norme	i destinazione viene effettuato avvalendosi vigenti.
Alla presenza dei familiari del defunto/a ha perso	nalmente provveduto all'ide	entificazione del cadavere mediante:
(tipo documento) n	rilasciato da	il
□ la seguente forma		
A garanzia dell'integrita' del feretro e del suo con	tenuto ha apposto sulle viti	di chiusura del coperchio un sigillo
dell'impresa che effettua il trasporto (sul quale e'		
autorizzazione e il Comune che l'ha rilasciata), rip		
La presente dichiarazione di eseguite prescrizion		
feretro fino al cimitero/crematorio di destinazione	. Copia viene conservata a	gli atti dell'impresa funebre che ha

eseguito il trasporto. Copia e' inviata anche a mezzo telefax o altro sistema telematico al Comune di partenza, a

lì		addetto al trasporto		
Il sottoscritto Sita in		addetto alla struttura ricevente, riceve il feretro sopra indicato il giorno Il dichiarante	denominata _.	
	me e cognome), medico necroscopo, dichiara di avel	_	
nato/a a	della salma è st di: firma rsonale enta i caratteri d ra, altro luogo) e ipotesi seguer ente situazione nenti che rendo uta a malattia in ersona trattata o razioni dovrann	ata possibile mediante:	to daasciato da asciato da asciato da / alle or Città. À Giudiziaria PR 285/90) nma 1 art. 15 izioni	e
La sepoltura può	avvenire dopo cato è rilasciato ROSCOPO	ore dall'ora della morte. inil		